

diverse da sinistro o scadenza, si otterrebbe, oltre al fine morale che l'Esigenza si è proposta, certamente una migliore conservazione del portafoglio.

A complemento dei presupposti tecnici dell'operazione, va precisato che la prospettata rivalutazione, giustificata dalle considerazioni richiamate in principio e largamente esposte nella relazione del Presidente, non trova ostacolo in disposizioni di legge anche per quanto in particolare riguarda l'ordinamento dell'Ente.

Dalla situazione patrimoniale ed economica del bilancio è agevole infatti riscontrare l'esistenza di attività patrimoniali in corrispondenza della maggiore riserva afferente alla rivalutazione ed accertare altresì che al nuovo onere può farsi fronte con altri mezzi di bilancio. È appena il caso di notare, inoltre, che con la rivalutazione di che trattasi non viene posta in essere una qualsiasi concessione che configuri un abbuono nei termini di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1940, n. 761. La detta norma sancisce il divieto